

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D. Lgs. 231/2001)

## PARTE GENERALE

Broker di assicurazioni

GALLERY BROKER SRLS

VIA FILIPPO ARGELATI, 10  
MILANO (MI)

Sezione documento composto da 7 pagine

<b>MOG</b> Rev 0 del 23.03.2021	Steso e verificato da: Consulente Compliance ing. Francesco Netti 	Approvato da: Organo amministrativo
<b>© Riproduzione riservata</b>		

# Introduzione - Il D. Lgs. 231/2001

*Cosa dice la norma:*

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa è frutto di una tecnica legislativa che ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, anche la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare, in caso di condanna, le sanzioni previste.

L’Ente (Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Quando l’autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001).

Quando l’autore dell’illecito è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità dell’Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’Ente non va esente da responsabilità qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (art. 8 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001).

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate alle voci a) e b) precedentemente introdotte, l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

In accordo all'art. 6 comma 2 i MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; (pag. 4)
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; (pag. 6)
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; (pag. 7)
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; (pag. 7)
5. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. (pag. 8)

# 1. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati

Ai sensi degli artt. 6, comma 4 , lettera a del D. Lgs. 231/2001 si individuano le seguenti aree di rischio.

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, il broker è giunto alla mappatura dei rischi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Dall'analisi svolta sono stati distinti i vari reati tra APPLICABILI e NON APPLICABILI.

Per i reati APPLICABILI sono state individuate le relative attività sensibili in cui tali reati potrebbero verificarsi all'interno della ditta.

<b>Reati analizzati</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Non Applicabile</b>	<b>Attività sensibili</b>
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</i>		✓	
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	✓		<i>Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendale</i>
<i>Delitti di criminalità organizzata</i>		✓	
<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>		✓	
<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.</i>	✓		<i>Attività di vendita</i>
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>		✓	
<i>Reati societari</i>		✓	
<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>		✓	
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>		✓	
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>		✓	
<i>Abusi di mercato</i>		✓	
<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	✓		<i>Gestione personale</i>
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	✓		<i>Adempimenti antiriciclaggio</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	✓		<i>Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendale</i>
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>		✓	
<i>Reati ambientali</i>	✓		<i>Gestione/manutenzione immobili ed infrastrutture</i>
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>		✓	
<i>Delitti tentati</i>		✓	

## **2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire**

Ai sensi degli artt. 6, comma 4, lettera b del D. Lgs. 231/2001 si riportano le principali attività sensibili individuate, avendo avuto particolare riguardo per quelle specifiche nel contesto societario.

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati ambientali

Per queste attività sensibili saranno previste procedure con l'obiettivo di diminuirne il rischio connesso. Verranno inoltre sottoposte a formazione nei riguardi dei dipendenti e dei collaboratori presenti nel contesto societario. Queste attività saranno infine sottoposte a periodici controlli al fine di valutarne periodicamente il rischio e di riesaminarne le relative procedure secondo un criterio di continuo miglioramento.

Le procedure, le modalità di formazione ed i relativi controlli sono parte integrante del Sistema di Gestione della Compliance allegato.

Le ulteriori attività sensibili individuate nel corso della mappatura, non peculiari del settore (e quindi indicate come NON APPLICABILI), sono state catalogate con una Probabilità di rischio basso.

Per tali attività non si è dunque ritenuta necessaria l'applicazione di specifiche procedure e controlli volte ad evitarne il rischio connesso.

### **3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;**

Ai sensi degli artt. 6, comma 4 , lettera c del D. Lgs. 231/2001, al fine di impedire la commissione dei reati precedentemente indicati come APPLICABILI, il broker di assicurazioni si impegna all'utilizzo di risorse finanziarie come indicato nella PARTE SPECIALE del presente documento, al punto 8 del Sistema di Gestione della Compliance allegato.

Ciascuno dei reati verrà analizzato e sottoposto ad una specifica procedura con l'obiettivo di limitarne il rischio. Nelle procedure saranno indicate le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie specifiche per ciascuna fattispecie.

Nel più ampio Sistema di Gestione della Compliance, il broker di assicurazioni si avvale della collaborazione di un Consulente Compliance, i cui compiti e responsabilità verranno specificati nella PARTE SPECIALE del presente documento, al punto 5 del Sistema di Gestione della Compliance allegato.

### **4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;**

Ai sensi dell'artt. 6, comma 4 del D. Lgs. 231/2001 che dispone:

"Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1 (Compiti di vigilanza), possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente."

è lo stesso broker ad avere il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

## **5. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOG.

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro, dal Regolamento Aziendale di Disciplina nonché dalla legge, potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della ditta, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli;

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Saranno applicate le sanzioni previste dai Regolamenti Aziendali di Disciplina vigenti e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed eventuali Contratti Integrativi vigenti.